

## **COLLEGIO DI PALERMO**

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) PIRAINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) ASTONE Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) PLATANIA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 19/12/2024

## **FATTO**

Parte ricorrente nel 2020 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, che ha anticipatamente estinto nel 2024. Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata per l'importo complessivo di € 1550,92 corrispondente alle commissioni di intermediario incaricato e alle spese di istruttoria, oltre interessi legali dal reclamo sino al soddisfo. Chiede inoltre il rimorso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario e le spese di assistenza professionale. L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente stante – a suo avviso - la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione. Chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.

## **DIRITTO**

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Nella fattispecie *de qua* il ricorrente – come emerge dalla documentazione in atti - ha estinto il contratto sulla base di un conteggio estintivo, che ha accettato sottoscrivendo quietanza liberatoria, calcolato sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2020, occorre tener conto degli orientamenti



consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le spese istruttorie e le commissioni dell'intermediario sono costi up front, A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Il Giudice delle leggi, pronunciatosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la guestione sollevata, da un lato ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia": dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepite dall'art. 125-ter TUB) dell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte: a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo.

Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, preso atto che secondo questo Collegio le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento, va riconosciuto il diritto al rimborso secondo il seguente prospetto:



rate complessive	96 56	rate scadute	40 9,15%	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,58%						
Spese di Istruttoria				420,00€	Up front	Curva degli interessi	157,84€		157,84€
Commissioni Intermediario incaricato				2.238,72 €	Up front	Curva degli interessi	841,31 €		841,31€
						,			
Totale									999,15€

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché quest'ultimo ha utilizzato per tutte le voci di costo il criterio del *pro rata temporis*.

In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolute si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese legali, è orientamento uniforme dei Collegi non procedere al riconoscimento del rimborso, atteso che non è necessario avvalersi dell'assistenza di un professionista per i ricorsi avanzati all'ABF.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento della richiesta di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate, oltre interessi legali dal reclamo; conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutoria.

## **PER QUESTI MOTIVI**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 999,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI